




# Regolamento degli Ufficiali di Gara



**Approvato dal Consiglio Federale del 24 aprile 2020**

## **ART. 1 PRINCIPI GENERALI**

- Comma 1** La Federazione Italiana Giuoco Squash organizza e gestisce, nell'ambito del settore degli Ufficiali di Gara, percorsi e corsi sia per il conseguimento della qualifica, sia per una costante crescita qualitativa degli Arbitri federali e dei Giudici di Gara federali, deputati alla gestione ed alla conduzione di competizioni agonistiche di livello nazionale ed internazionale.
- Comma 2** Per valorizzare al massimo le esperienze pratiche maturate e per coinvolgerle nella necessaria elaborazione dei contenuti e delle metodologie organizzative e formative del settore, la Figs si avvale del supporto e della collaborazione della "Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara", costituita ai sensi dell'art. 52 dello Statuto Federale.
- Comma 3** Il Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nomina, con motivazioni, a maggioranza dei voti e scegliendo tra le candidature formalmente pervenute, alla segreteria federale, entro i 30 gg. successivi all'Assemblea elettiva ordinaria per l'elezione del Presidente e del Consiglio federali, il Presidente della Commissione.
- Comma 4** Ogni candidatura alla Presidenza della Commissione deve essere accompagnata da un programma operativo quadriennale oltre che dalla indicazione di chi indicato a svolgere le funzioni di "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara" e di "Designatore Federale", di cui ai successivi articoli.
- Comma 5** Con la nomina del Presidente della Commissione si intendono nominati anche gli altri componenti della Commissione di cui al precedente Comma 4 del presente articolo, da lui indicati.
- Comma 6** Nel caso in cui il Presidente della Commissione si discosti o disattenda il programma operativo, che, con la sua nomina, il Consiglio Federale ha condiviso, il Consiglio stesso può revocarlo, con maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei suoi componenti, l'incarico e procedere, entro 40 gg. dalla data del provvedimento di revoca, alla sua sostituzione con le modalità previste nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo. La revoca si estende anche ai componenti della Commissione, di cui al precedente Comma 5 del presente articolo.
- Comma 7** Le candidature alla Presidenza, conseguenti alla revoca di cui al precedente Comma 6 del presente articolo, debbono pervenire, formalmente, alla Segreteria federale entro i 30 gg. successivi dalla data del provvedimento di revoca.

## **ART. 2 COMMISSIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI GARA**

- Comma 1** La Commissione è composta, da:
- 1.a)** il Presidente, nominato così come previsto al precedente art. 1, Comma 3 e 4; il "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara" ed il "Designatore Federale", nominati così come previsto al precedente art. 1) Commi 4 e 5; un quarto componente indicato, a maggioranza di voti dei suoi componenti, dalla Commissione Tecnica Federale e ratificato, immediatamente dopo la elezione del Presidente della Commissione, dal Consiglio Federale; un quinto componente indicato, a maggioranza di voti dei suoi componenti, dalla Scuola Maestri e ratificato, immediatamente dopo la elezione del Presidente della Commissione, dal Consiglio Federale;
- 1.b)** al "Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara", scelto tra chi, in materia, ha adeguate conoscenze e competenze, sono assegnati i compiti previsti al successivo art. 3 del presente regolamento;
- 1.c)** al "Designatore Federale", scelto tra chi, in materia, ha adeguate conoscenze e competenze, sono assegnati i compiti previsti al successivo art. 4 del presente regolamento.
- Comma 2** La Commissione, nella sua riunione di insediamento, da tenersi, su convocazione del suo Presidente, entro 15 gg. dalla nomina dello stesso, elegge, a maggioranza dei voti espressi, tra i due suoi componenti, uno indicato dalla Commissione Tecnica Federale ed uno indicato dalla Scuola Maestri federale, il Vicepresidente.
- Comma 3** La Commissione dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo dimissioni del suo Presidente o dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti.  
In entrambi i casi Il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Commissario, che garantirà l'ordinaria amministrazione sino alla conclusione di una nuova procedura elettiva, così come previsto al precedente articolo 1, Commi 3, 4 e 5 ed al presente articolo, Comma 1, lettera a), che dovrà avvenire entro 60 gg. dalla data delle dimissioni che hanno prodotto la decadenza della Commissione stessa.  
Per la sostituzione di uno o più dimissioni non contemporanee, si provvede con la metodologia specifica prevista per ciascuno di loro.
- Comma 4** Alla Commissione, oltre alla gestione di quanto previsto nel programma operativo quadriennale di cui al precedente art. 1, Comma 3, sono attribuite le seguenti competenze:
- 4.a)** eleggere, così come stabilito nel presente articolo, al suo Comma 2, il VicePresidente della Commissione;
- 4.b)** attribuire, anche elevando od abbassando quelle già in possesso, le qualifiche previste per gli Ufficiali di

**Gara. Ogni miglioramento o declassamento è soggetto al preventivo, obbligatorio, parere del Designatore Federale;**

**4.c) proporre al Consiglio Federale, per la loro approvazione definitiva, la composizione degli Albi Federali degli Ufficiali di Gara;**

**4.d) proporre al Consiglio Federale modifiche ed aggiornamenti alla norme ed ai regolamenti riguardanti gli Ufficiali di Gara e lo svolgimento delle gare.**

**Comma 5** La Commissione è convocata dal Presidente con invito, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, inoltrato tramite email, con conferma di lettura da parte di tutti i suoi componenti, almeno sette giorni prima della data fissata. In casi di urgenza la Commissione può essere convocata con un preavviso di 24 ore.

**Comma 6** La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

**Comma 7** Le riunioni della Commissione, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute dal Vicepresidente.

**Comma 8** Svolge le funzioni di Segreteria della Commissione un incaricato dalla Federazione.

**Comma 9** Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, da chi ne abbia interesse diretto, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

**Comma 10** Il Presidente della Commissione è invitato a partecipare, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, ai Consigli ed alle Assemblee Federali.

### **ART. 3 COORDINATORE DEI PROGRAMMI PER I CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA**

**Comma 1** Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:

**1.a)** predispone annualmente, sentita la Commissione Tecnica Federale, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Ufficiali di Gara e la loro programmazione temporale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;

**1.b)** incarica Giudici di Gara ed Arbitri per l'insegnamento nell'ambito dei corsi di formazione e di aggiornamento degli Ufficiali di Gara;

**1.c)** organizza lo svolgimento dei corsi e degli esami per il conseguimento della qualifica di Ufficiale di Gara e per l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara;

**1.d)** stila l'elenco annuale degli esaminatori, di cui alla successiva lettera g) del presente articolo, scegliendo tra quanti inclusi negli Albi Federali in qualità di Giudici di Gara internazionali ed Arbitri internazionali;

**1.e)** individua annualmente metodologia e tematiche per lo svolgimento dell'esame conclusivo dei corsi di cui ai successivi artt. 5 e 6, nel loro commi 3;

**1.f)** svolge, negli esami, previsti ai successivi artt. 5 e 6, nei loro commi 3, le funzioni di esaminatore, attribuendo, in via provvisoria, o negando in via definitiva, a conclusione degli stessi, la qualifica di Giudice di Gara federale e/o di Arbitro federale. L'attribuzione della qualifica sarà definitiva con l'approvazione della Commissione degli Ufficiali di Gara, di cui ai successivi artt. 5 e 6, nei loro commi 3, e con l'inclusione dell'interessato nel relativo Albo Federale;

**1.g)** per lo svolgimento delle sue funzioni di esaminatore, il Coordinatore, a sua scelta, potrà avvalersi, per motivate esigenze, da rappresentare al Consiglio Federale, di altri Ufficiali di Gara compresi tra quelli inseriti nell'elenco previsto alla precedente lettera d) del presente articolo.

**Comma 2** Il Coordinatore rimane in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico nel quale è stato nominato, salvo sue dimissioni o salvo quanto previsto ai precedenti art. 1 (Comma 6) ed art. 2 (Comma 3).

### **ART. 4 DESIGNATORE FEDERALE DEGLI UFFICIALI DI GARA**

**Comma 1** Il Designatore Federale provvede:

**1.a)** alla designazione degli Ufficiali di Gara per ogni evento agonistico inserito nel calendario gare federale, dichiarato dalla Figs di interesse nazionale, per tutti i Campionati Italiani, individuali ed a squadre, per tutti i tornei internazionali, svolti in Italia e per i Giochi Sportivi Studenteschi Figs;

**1.b)** alla sostituzione, in presenza di cause di forza maggiore o di sue autonome decisioni, di Ufficiali di Gara già designati;

**1.c)** ad incaricare Ufficiali di Gara o altre figure, da lui ritenute in possesso di specifiche competenze, di valutare le capacità tecniche, la predisposizione personale, la serietà comportamentale e la precisione gestionale dei Giudici di Gara e degli Arbitri federali;

**1.d)** alla valutazione annuale delle qualità tecnico/comportamentali degli Ufficiali di Gara.

**Comma 2** Ogni designazione dovrà essere comunicata, agli interessati, in tempo utile a consentire loro di assolvere all'incarico affidato.

**Comma 3** Il Designatore Federale è incompatibile con la funzione di Ufficiale di Gara in tutte le manifestazioni di cui al precedente Comma 1, lettere a) e b) e svolge tutte le funzioni assegnategli dal presente regolamento.

**Comma 4** Il Designatore Federale rimane in carica sino alla conclusione del quadriennio olimpico nel quale è stato nominato, salvo sue dimissioni o salvo quanto previsto ai precedenti art. 1 (Comma 6) ed art. 2 (Comma 3).

## **ART. 5 GIUDICE DI GARA FEDERALE**

**Comma 1** Il Giudice di Gara federale, nell'ambito delle gare e delle manifestazioni per le quali è designato, è tenuto, per quanto di sua competenza, a rispettare ed a fare rispettare quanto previsto agli artt. 20, 22, 23, 24 e 27 del Regolamento Generale delle Gare di Squash della Figs.

**Comma 2** I Giudici di Gara federali sono così suddivisi:

- 2.a)** Giudice di Gara;
- 2.b)** Giudice di Gara Nazionale;
- 2.c)** Giudice di Gara Internazionale.

**Comma 3** La qualifica di Giudice di Gara è attribuita, su decisione della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara a chi ha frequentato un corso di formazione di una giornata, per un totale massimo di 8 ore, ed ottenuto, da chi ha gestito, su incarico della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, il corso, un giudizio positivo finale, se:

- 3.a)** si sia maggiorenni e con un'età inferiore ai 70 anni;
- 3.b)** si sia regolarmente tesserati alla Figs;
- 3.c)** non si sia stati oggetto, durante la stagione agonistica, nella quale il corso si è svolto, di provvedimenti disciplinari con sanzioni, anche cumulative, superiori ai 3 mesi;
- 3.d)** non si siano riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 1 anno, ovvero a pene che comportino interdizioni dai pubblici uffici superiori ad 1 anno;
- 3.e)** non si siano riportate (salvo riabilitazione) nell'ultimo decennio, precedente la frequentazione del corso, squalifiche od inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad 1 anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal Cio;
- 3.f)** non si siano subite sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

**Comma 4** Il Giudice di Gara entra nelle funzioni al momento della sua iscrizione all'Albo, di cui al successivo art. 9. Con ciò egli può essere designato per la gestione di gare e di manifestazioni federali, con l'esclusione di gare e di manifestazioni classificate, dalla Figs, di interesse nazionale e/o internazionale; può, altresì, essere designato come collaboratore di un Giudice di Gara Nazionale e/o Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse nazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

**Comma 5** La qualifica di Giudice di Gara Nazionale è attribuita, a chi è Giudice di Gara ed iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

**Comma 6** Un Giudice di Gara, iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Giudice di Gara Nazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale degli Ufficiali di Gara, provvede a deliberare in merito.

**Comma 7** Con la qualifica di Giudice di Gara Nazionale si può essere designati, oltre che per la gestione di gare e di manifestazioni di cui al precedente Comma 4, per tutte le gare e le manifestazioni federali che si svolgono nel territorio nazionale, con esclusione di quelle definite dalla Figs di interesse internazionale; può, altresì, essere designato come collaboratore di un Giudice di Gara Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse internazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

**Comma 8** La qualifica di Giudice di Gara Internazionale è attribuita, a chi è Giudice di Gara Nazionale ed iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

**Comma 9** Un Giudice di Gara Nazionale, iscritto, come tale, all'Albo Federale dei Giudici di Gara da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Giudice di Gara Internazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale degli Ufficiali di Gara, provvede a deliberare in merito.

**Comma 10** Con la qualifica di Giudice di Gara Internazionale si può essere designati oltre che per la gestione di

gare e di manifestazioni di cui ai precedenti commi 4 e 7, per tutte le gare e le manifestazioni agonistiche internazionali.

**Comma 11** Avverso le decisioni, di cui ai Commi precedenti del presente articolo, della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento, oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

## **ART. 6 ARBITRO FEDERALE**

**Comma 1** Un Arbitro federale, nell'ambito delle gare e delle manifestazioni per le quali è stato designato, è tenuto, per quanto di sua competenza a rispettare ed a fare rispettare quanto previsto all'art. 26 del Regolamento (federale) Generale delle Gare di Squash, nonché quanto previsto nel Regolamento (federale) per Incontri di Singolo.

**Comma 2** Gli Arbitri federali sono così suddivisi:

- 2.a) Arbitro;
- 2.b) Arbitro Nazionale;
- 2.c) Arbitro Internazionale;
- 2.d) Regional Referee;
- 2.e) World Referee.

**Comma 3** La qualifica di Arbitro è attribuita dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara se il candidato, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d), e) e f) del Comma 3 del precedente art. 5, ha completato, con esito positivo, il seguente percorso formativo:

3.a) **Prima fase:** il candidato partecipa ad un incontro (quattro ore) nel quale si danno informazioni generali sulle regole di gioco e sulla loro corretta interpretazione; l'incontro è organizzato dalla Commissione Ufficiali di Gara e tenuto da chi da essa incaricato. Tale fase è informativa e non prevede particolari formalità di iscrizione.

3.b) **Seconda fase:** il candidato partecipa ad un corso per Arbitro di Squash. Il corso si svolge in due giornate, per una durata di 12 ore ed è accessibile da chi abbia partecipato alla prima fase.

3.c) **Terza fase:** il candidato supera un esame consistente in una prova teorica ed in una prova pratica individuali. All'esame si è ammessi avendo frequentato, per minimo 10 ore, il corso previsto nella seconda fase. L'esame va sostenuto entro 3 mesi dal termine del corso, pena la perdita dei requisiti utili a parteciparvi. Svolge le funzioni di Esaminatore il Coordinatore di cui al precedente art. 3.

3.d) **Quarta fase:** il candidato, superato l'esame ed avendo ottenuto la qualifica provvisoria, prevista al precedente art. 3, affianca, come segnapunti e su indicazione del Designatore Federale, per almeno 10 incontri di squash, un Arbitro Federale.

3.e) Concluso il percorso formativo di cui sopra, un Arbitro Nazionale, accertata la sufficiente conoscenza, da parte del candidato, dei regolamenti federali e delle regole del gioco, ne propone la nomina definitiva alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

**Comma 4** L'Arbitro entra nelle funzioni all'atto della sua prima iscrizione all'Albo, di cui al successivo art. 9. Con ciò egli può essere designato per l'arbitraggio:

4.a) di tutte le gare giovanili e/o veterani;

4.b) delle gare seniores che si svolgono nella sua Regione di residenza e di quelle ad essa limitrofe, con l'esclusione di gare e manifestazioni definite, dalla Figs, di interesse nazionale e/o internazionale; può, altresì, essere designato per affiancare un Arbitro Nazionale e/o Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse nazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

**Comma 5** La qualifica di Arbitro Nazionale è attribuita a chi è Arbitro ed iscritto all'Albo Federale degli Arbitri da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

**Comma 6** Un Arbitro iscritto all'Albo Federale degli Arbitri da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Arbitro Nazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale, delibera in merito.

**Comma 7** Con la qualifica di Arbitro Nazionale si può essere designati, oltre che per le gare di cui al precedente Comma 4, per tutte le gare e le manifestazioni federali che si svolgono nel territorio nazionale, con esclusione di quelle definite dalla Figs di interesse internazionale; può, altresì, essere designato per affiancare un Arbitro Internazionale nella gestione delle gare classificate, dalla Figs, di interesse internazionale. In tale ruolo si atterrà ai compiti a lui affidati dal Giudice di Gara responsabile della competizione.

**Comma 8** La qualifica di Arbitro Internazionale è attribuita, a chi è Arbitro Nazionale ed iscritto, come tale, all'Albo Federale degli Arbitri da almeno 2 anni, in base alle capacità tecnico-gestionali da lui

- Comma 9* dimostrate e su proposta del Designatore Federale, dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. Un Arbitro Nazionale, iscritto, come tale, all'Albo Federale degli Arbitri da almeno 2 anni, che voglia acquisire la qualifica di Arbitro Internazionale, può inoltrare richiesta scritta, in tal senso, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara. La Commissione, esaminata la richiesta e sentito il parere del Designatore Federale, delibera in merito.
- Comma 10* Con la qualifica di Arbitro Internazionale si può essere designati, oltre che per le gare di cui ai precedenti commi 4 e 7, per tutte le gare e le manifestazioni federali internazionali.
- Comma 11* La qualifica di Regional Referee è attribuita dalla European Squash Federation su proposta della Figs, che la presenta alla Segreteria Generale della Esf, sentito, in via preliminare, il parere della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara e del Designatore Federale.
- Comma 12* La qualifica di World Referee è attribuita dalla World Squash Federation su proposta della Figs, che la presenta alla Segreteria Generale della Wsf, sentito, in via preliminare, il parere della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara e del Designatore Federale.
- Comma 13* Avverso le decisioni, di cui ai Commi precedenti del presente articolo, della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, che, nella sua prima riunione utile, si pronuncia in via definitiva.

#### **ART. 7 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI CORSI**

A quanti frequentano, con continuità e con adeguato impegno, i corsi per conseguire la qualifica di Giudice di Gara e di Arbitro è rilasciato un attestato federale di frequenza.

#### **ART. 8 DIPLOMA**

A quanti sono iscritti ad uno degli Albi Federali previsti nel presente regolamento è rilasciato un diploma federale attestante la qualifica conseguita.

#### **ART. 9 ALBO DEI GIUDICI DI GARA E DEGLI ARBITRI FEDERALI**

- Comma 1* All'atto del suo tesseramento come Giudice di Gara federale e/o come Arbitro federale l'interessato è incluso nel relativo Albo federale.
- Comma 2* La Figs, ogni anno, immediatamente dopo la loro approvazione:
- 2.a)* pubblica, negli atti ufficiali e nel sito web federale, l'Albo dei Giudici di Gara e l'Albo degli Arbitri federali;
  - 2.b)* invia gli Albi di cui alla lettera precedente a tutte le sue Società affiliate ed aderenti.

#### **ART. 10 CORSI DI AGGIORNAMENTO**

- Comma 1* I corsi di aggiornamento, previsti per gli Ufficiali di Gara, si svolgono in presenza di sostanziali modifiche ai regolamenti di gara, nazionali ed internazionali, in vigore.
- Comma 2* Per frequentare i corsi, di cui al precedente articolo, è annualmente stabilita, dal Consiglio Federale Figs, una quota individuale di partecipazione.
- Comma 3* Nel caso in cui non vi siano sostanziali modifiche ai regolamenti, nazionali ed internazionali in vigore, i corsi avvengono tramite aggiornamenti informatico-cartacei sulle varie disposizioni inerenti la gestione delle gare comprese nel calendario agonistico della Figs. Per tali aggiornamenti ogni Ufficiale di Gara corrisponde alla Figs, entro 30 gg. dalla data di acquisizione della qualifica ed all'inizio di ogni successivo quadriennio di sua presenza nell'Albo federale, una quota stabilita dal Consiglio Federale Figs.

#### **ART. 11 RIUNIONI TECNICHE**

Ciascun Ufficiale di Gara è tenuto a partecipare alle riunioni annuali di approfondimento; esse si tengono con tempi e modalità fissate dalla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara.

#### **ART. 12 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA**

- Comma 1* Al fine di mantenere la loro qualifica gli Ufficiali di Gara devono:
- 1.a)* essere iscritti, come tali, alla Figs;
  - 1.b)* avere partecipato ai corsi di aggiornamento ed alle riunioni tecniche a loro riservate;
  - 1.c)* essere in regola con i pagamenti delle quote federali da loro dovute.

#### **ART. 13 PERDITA DELLA QUALIFICA**

- Comma 1* Perdono la loro qualifica gli Ufficiali di Gara che:
- 1.a)* siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari, da parte degli Organi di Giustizia Federali, superiori, anche complessivamente, a tre mesi di squalifica;

1.b) abbiano riportato, salvo riabilitazione, condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, con pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene, che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

1.c) abbiano riportato, nell'ultimo decennio e salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate e di Enti di Promozione Sportiva del Coni o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti dal Cio;

1.d) abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

1.e) siano inattivi da oltre 2 anni;

1.f) abbiano compiuto i 75 anni di età;

1.g) in tutti i casi previsti dal presente regolamento.

*Comma 2* La perdita della qualifica, la motivazione di ciò e la conseguente cancellazione dall'Albo relativo saranno comunicate, al domicilio dell'interessato, entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento.

*Comma 3* La perdita della qualifica è deliberata, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento, dalla Commissione Ufficiali di Gara, con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti espressi.

#### **ART. 14 INCOMPATIBILITÀ**

*Comma 1* Il ruolo di Arbitro federale è incompatibile con qualsiasi incarico federale ed in società affiliate od aderenti alla Figs. Non sono incompatibili incarichi federali assunti in conseguenza al ruolo di Ufficiale di Gara.

*Comma 2* La qualifica di Arbitro vieta di praticare il gioco dello squash nelle competizioni elencate all'art. 4, Comma 1 del presente regolamento.

*Comma 3* Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in situazione di incompatibilità è tenuto a rimuovere tale condizione entro 30 gg. dal determinarsi della stessa.

*Comma 4* Chiunque si trovi nella condizione di incompatibilità non può essere designato per gare federali.

#### **ART. 15 NORME COMPORTAMENTALI**

*Comma 1* Gli Ufficiali di Gara federali sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi e degli Organismi Federali.

*Comma 2* Gli Ufficiali di Gara federali, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, oltre a mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, debbono uniformare il loro comportamento a quanto per loro previsto all'art. 13, punto 4. dello Statuto Federale.

*Comma 3* Gli Ufficiali di Gara che commettono infrazioni alle norme federali o che contravvengono ai sopracitati obblighi e divieti o che, anche con giudizi e rilievi pubblici, ledono la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione, dei suoi Organi e dei suoi Organismi, incorrono nei provvedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.

#### **ART. 16 RICORSI**

*Comma 1* Tutti i ricorsi riguardanti lo svolgimento dei corsi e degli esami devono, tramite raccomandata a/r, essere indirizzati, entro 30 gg. dalla data in cui è stato assunto il provvedimento oggetto di contestazione, alla Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara, la quale si pronuncerà nel merito entro 30 gg. dal ricevimento del ricorso e/o del reclamo.

*Comma 2* Avverso le decisioni della Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara è ammesso ricorso, tramite raccomandata a/r, entro 30 gg. dal ricevimento del provvedimento oggetto di contestazione, al Consiglio Federale, il quale si pronuncerà in via definitiva nella sua prima riunione utile.

#### **ART. 17 NORMA FINALE**

*Comma 1* Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.